

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2012

**che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive ametotradin (inizialmente con il codice di sviluppo BAS 650 F nella domanda) e fosfonato di di sodio**

*[notificata con il numero C(2012) 7581]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/677/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, prima del 14 giugno 2011.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2008 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla BASF SE una domanda di iscrizione della sostanza attiva ametotradin (inizialmente con il codice di sviluppo BAS 650 F nella domanda) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2009/535/CE della Commissione <sup>(3)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- (3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel maggio 2008 la Francia ha ricevuto dalla ISK Biosciences Europe SA una domanda di iscrizione della sostanza attiva fosfonato di disodio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/953/CE della Commissione <sup>(4)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto

conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

- (4) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e, in particolare, delle condizioni pertinenti alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.
- (5) Gli effetti delle succitate sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i progetti di relazione di valutazione, rispettivamente, il 15 settembre 2009 (ametotradin) e il 27 agosto 2009 (fosfonato di disodio).
- (6) In seguito alla presentazione dei progetti di relazione da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario chiedere ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. L'esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (7) Dato che da tale valutazione non sono finora emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di ventiquattro mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che possa proseguire l'esame dei fascicoli. Si prevede che il processo di valutazione e decisione per un'eventuale approvazione conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, delle sostanze attive ametotradin e fosfonato di disodio si concluderà entro ventiquattro mesi.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 179 del 10.7.2009, pag. 66.<sup>(4)</sup> GU L 338 del 17.12.2008, pag. 62.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

*Articolo 1*

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti ametoctradin o fosfonato di sodio fino al 31 ottobre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2012

*Articolo 2*

La presente decisione scade il 31 ottobre 2014.

*Per la Commissione*

Maroš ŠEFČOVIČ

*Vicepresidente*

---